

Su proposta del Direttore della UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto nel attesta la regolarità e legittimità

visti gli atti del proc. pen. n. 5077/2010 r.g.n.r. e n.909/2012 r.g.GIP avviato innanzi al Tribunale penale di Ragusa nei confronti del sanitario, matr. 10 in ordine al reato p.e p. dall'art. 589 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione depositato in data 13 marzo 2015;

preso atto dell'istanza, prot. n. 1717/2015, con la quale il dipendente in parola, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, richiede il rimborso delle spese legali, analiticamente documentate con la parcella n.14/2015 del Difensore di fiducia dell'importo di €. 7.222,64, comprensivi di oneri contributivi e fiscali come per legge;

Considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Toscana Firenze Sez. I n.982/2013; C. dei Conti Veneto Sez. contr. Parere 05.04.2012);

Considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

Verificato che le voci di spesa documentate sono conformi alle direttive aziendali a suo tempo emanate ;

Ritenuto di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo complessivo di €. 7.222,64;

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ciascuno per la propria competenza

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese processuali, sostenute dal dipendente matr.10, imputato nel procedimento penale n. 5077/2010 r.g.n.r. e n.909/2012 r.g.GIP avviato innanzi al Tribunale penale di Ragusa in

ordine al reato p.e p. dall'art. 589 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione, depositato in data 13 marzo 2015;

Autorizzare il complessivo costo di €. 7.222,64 imputandone il costo sul CE 502020122 aut. n. ____ dell'esercizio finanziario in corso;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	45/18		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			